



Azienda USL Modena condannata per comportamento antisindacale



SEDE AZIENDA USL DI MODENA

Il ricorso al Giudice del Lavoro

Lo scorso 4 gennaio la Uil Fpl di Modena ha presentato un ricorso al Tribunale del Lavoro di Modena, per contestare l'emissione di alcuni bandi per incarichi di lavoro senza previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

Il giudice Francesco Morcavallo, con sentenza del 1° febbraio, ha dato ragione alla Uil-Fpl, condannando l'Ausl per attività antisindacale. Queste le parole del sindacato: "Il comportamento antisindacale dell'azienda unità sanitaria locale di Modena, è consistito nell'esclusione della Uil-fpl dalla

preventiva informazione e concertazione- si legge nella sentenza- in ordine alla predisposizione dei bandi e delle procedure di assegnazione degli incarichi relativi alle posizioni organizzative afferenti alla riorganizzazione del Ditra (dipartimento assistenziale infermieristico tecnico riabilitativo), con specifico riguardo ai bandi pubblicati in data 13 dicembre".

Pertanto, il giudice del lavoro ha annullato gli "atti procedurali ed i provvedimenti di conferimento degli incarichi predetti ed ordina all'azienda resistente di

cessare la perpetuazione del comportamento antisindacale e, segnatamente, di dare corso alla rinnovazione delle procedure selettive previa informazione delle rappre-

» continua pg. 2



GIUSEPPE CAROLI - DIRETTORE GENERALE
AZIENDA USL DI MODENA

RSU 2012



www.elezionirsu2012.com
www.uilfpl.it
www.uilfpl.mo.it

PROPOSTA DI LEGGE UIL FPL "RIFORMIAMO LA RIFORMA"

a pag.7

UNA FIRMA NON COSTA NULLA MA GARANTIRÀ UN FUTURO AI SERVIZI PUBBLICI

2012
UIL F.P.L.



»continua pg. 3

ELEZIONI RSU 2012



» continua pg. 2

SALDI DELLE PROVINCE?
NO GRAZIE



» continua pg. 5

Azienda USL Modena condannata per comportamento antisindacale

sentanze sindacali, compresa l'associazione ricorrente, e concertazione con le stesse anteriormente alla predisposizione, emanazione e pubblicazione dei bandi di concorso". Dalla sua parte il sindacato ha sottolineato: "L'emanazione di questi bandi avrebbe dovuto essere preceduta dalla consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali e le rsu dell'azienda medesima, così come previsto dal regolamento aziendale del 18 maggio 2005

"Questi bandi, oltre a non prevedere i necessari termini di pubblicazione (15 giorni), avevano scadenza il 27 dicembre 2011, cioè nel pieno delle festività natalizie". La Uil-Fpl, ha confermato: "Gli stessi bandi non contenevano neppure l'indicazione dell'ammontare eco-

nomico spettante alle singole posizioni organizzative, necessarie a garantire quella tanto decantata trasparenza nella pubblica amministrazione, trattandosi ovviamente di soldi pubblici". La UIL FPL di Modena nel dichiararsi soddisfatta della sentenza emessa, ravvisa ancor di più, un clima di ostilità, ma augurandosi che ciò sia frutto solo di sensazioni auspica vivamente che i rapporti tra dirigenza Ausl e dirigenti sindacali Uil ritornino nell'alveo della reciproca correttezza.

Elezioni RSU 2012
5-6-7-marzo

Attento alle bugie
non farti illudere con
promesse facili
e falsi miraggi.

La UIL dice quello che pensa
ma soprattutto fa quello che dice

Scegli UIL FPL !
Noi ci siamo
Noi ci mettiamo la faccia

ELEZIONI RSU 2012

TORLUCCIO (SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE UIL-FPL): GRAZIE A TUTTE LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI

Il 5, 6 e 7 marzo 2012 siamo chiamati a vivere un momento di grande impegno, in totale autonomia ed in assoluta libertà: il rinnovo delle RSU nei comparti delle autonomie locali e della sanità. In primis, voglio ringraziare a nome di tutta la Segreteria nazionale tutte le lavoratrici ed i lavoratori che si candideranno nelle nostre liste, che si impegneranno nelle commissioni elettorali, che faranno gli scrutatori di seggio o i rappresentanti di lista, e che, dunque, saranno impegnati in prima linea in questo importantissimo e delicato momento elettorale.

Il rinnovo delle RSU è un diritto irrinunciabile dei lavoratori: è una straordinaria occasione per liberalizzare energie, per rafforzare la democrazia e la partecipazione sindacale, per dare voce e ruolo a tutti coloro che ne sentano il desiderio e ne manifestino la disponibilità, per avviare nel modo più democratico e trasparente un grande rinnovamento della rappresentanza sindacale a partire proprio dai posti di lavoro.

Il nostro impegno sarà canalizzato

al riconoscimento economico della professionalità dei lavoratori dei nostri comparti, perché siamo convinti che, indipendentemente dalla gogna mediatica a carico dei dipendenti pubblici, essi siano, più che mai, degni di questo nome e dell'importante ruolo a loro affidato.

Le elezioni RSU rappresentano un importantissimo momento di confronto tra rappresentanti e rappresentati: rinnovarle votando UIL-FPL significa credere nel rilancio della contrattazione integrativa, quale leva indispensabile per esaltare le professionalità e migliorare l'efficienza delle amministrazioni

pubbliche. C'è bisogno infatti di un vero riconoscimento del lavoro

» continua pg. 4

Noi votiamo UIL FPL perché orgogliosi di essere dipendenti pubblici

VOTA
UIL FPL
ELEZIONI RSU 2012
è ora di sceglierci!

MARZO 5
MARZO 6
MARZO 7

RIFORMIAMO LA RIFORMA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Nel numero 32 dell'8 febbraio della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato l'annuncio della proposta di legge «Modificazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla legge 4 marzo 2009, n. 15, al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché ad altre disposizioni, in materia di lavoro pubblico per l'armonizzazione tra impiego pubblico e privato» di cui siamo promotori insieme alla UIL PA ed alla UIL RUA.

Pubblichiamo a pagina il testo integrale della proposta.



PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA POPOLARE

RIFORMIAMO
LA RIFORMA

UNA FIRMA PER:

- ✓ RIPRENDERCI IL CONTRATTO E LA CONTRATTAZIONE
- ✓ BLOCCARE LA MOBILITA' SELVAGGIA
- ✓ CANCELLARE LA TASSA SULLA MALATTIA DEL DIPENDENTE PUBBLICO
- ✓ DARE UN LAVORO STABILE A CHI LAVORA NELLA PRECARIETA'

UNA FIRMA NON COSTA NULLA
MA GARANTIRÀ UN FUTURO
AI SERVIZI PUBBLICI

ELEZIONI RSU 2012



pubblico: la civiltà di un Paese si giudica per i servizi che offre ai cittadini, ed i lavoratori pubblici, nonostante continuino ad essere oggetto di campagne denigratorie e criminalizzanti, con il proprio senso di responsabilità, hanno aiutato la Pubblica Amministrazione a rispondere ai bisogni della cittadinanza.

Con questo spirito, continueremo incessantemente ad impegnarci per rendere reale la fruizione di un importante strumento di garanzia quale la previdenza complementare, a perseguire l'obiettivo di una previdenza equa, attraverso la revisione del sistema di calcolo dei trattamenti di fine servizio, l'abolizione della trattenuta del 2,5% dei trattamenti di fine rapporto e l'estensione del riconoscimento dei lavori usuranti ai settori che rappresentiamo.

Rivendichiamo inoltre una reale riduzione dei costi della politica e della spesa improduttiva.

Ogni anno vengono spesi 250 milioni di euro per il Parlamento e ben oltre 40 miliardi per i costi delle cariche politiche e fiduciarie di regioni, comuni, provincie, comunità montane ecc.. Bisogna riquilibrare la spesa pubblica anche attraverso il recupero degli sprechi per finanziare la contrattazione nazionale e integrativa.

Continueremo a chiedere una riforma del fisco da cui ottenere un recupero importante rispetto al netto in busta paga dei lavoratori dipendenti, pesantemente colpita dal blocco dei contratti e, da subito, l'estensione della tassazione agevolata al 10% sul salario accessorio. Inoltre, la UIL-FPL chiede:

Una riorganizzazione degli ambiti territoriali delle amministrazioni locali e della sanità eliminando sovrapposizioni e duplicazioni di organismi, di tempi e di procedure che rendono inefficienti

i servizi e dilatano i costi. Per questo chiediamo la costituzione di Unioni di Comuni che pur mantenendo vive le singole identità ne accorpino le funzioni, e la gestione di servizi in sinergia tra enti locali e sanità, ridefinendo i bacini di utenza facendo coincidere gli ambiti territoriali delle strutture sanitarie con quelli del sociale.

In questo processo, il rinnovo delle RSU riveste un ruolo fondamentale: i nostri rappresentanti potranno governare i processi che si stanno venendo a creare per il riassetto del territorio (unione dei Comuni e passaggio di funzioni in capo alle Province): il coinvolgimento dei lavoratori è lo strumento in grado di gestire l'impatto derivante da nuove dotazioni organiche, funzioni ed inquadramenti economici.

La definizione di un nuovo modello di relazioni sindacali basato sul confronto e la partecipazione che metta fine ad interpretazioni che tentano di imporre gestioni unilaterali del personale e dell'organizzazione delle amministrazioni

Una alleanza con gli amministratori locali, lavoratori e cittadini per un condiviso piano di rilancio di una amministrazione pubblica che ponga al centro della sua azione l'idea di un sistema di welfare e di servizi pubblici inclusivo, solidale, equo, democratico.

Una modifica delle re-

gole delle RSU: avremmo sicuramente preferito dopo aver definito i nuovi comparti, che la legge delega 15/2009 riduce al numero di quattro rispetto al numero attuale di dodici. Per la dignità e la salvaguardia delle RSU, fino all'ultimo abbiamo insistentemente sostenuto che il voto fosse espresso solo quando i nuovi comparti fossero ridefiniti. La rappresentanza che uscirà dal voto doveva essere chiaramente riconducibile agli ambiti settoriali definiti prima del voto stesso. Abbiamo inoltre sollecitato la necessaria revisione dello stesso regolamento delle Rsu, ormai datato e non più rispondente al nuovo modello contrattuale.

Proprio con l'obiettivo di rafforzare il quadro normativo delle RSU, appena passata la campagna elettorale, continueremo a dare voce alle nostre idee, sempre mettendo al centro della nostra azione gli interessi ed i diritti dei lavoratori.

Affronteremo le RSU con questo spirito e siamo convinti che le nostre idee, ancora una volta, rafforzeranno il nostro progetto, contribuiranno a dare fiducia nelle prospettive di vita e di lavoro e per ricostruire un tessuto di partecipazione e di sviluppo.



SALDI DELLE PROVINCE? NO GRAZIE

IL NUOVO ASSETTO ISTITUZIONALE E L'ART. 23 DECRETO MONTI

Premessa

È indubbio che la richiesta di equità, avanzata dai cittadini e dalle parti social ed una seria lotta agli sprechi ed alle spese inutili non può non passare attraverso una lotta ai costi della politica ed all'eliminazione dei privilegi della "CASTA" e del suo indotto.

È per questi motivi che la UIL FPL ha posto tra gli obiettivi della sua azione sindacale un ragionamento serio che ponesse al centro dell'azione "politica" del paese, la necessità di portare avanti un processo di rivisitazione dell'assetto territoriale che, partendo da un'analisi degli organi istituzionali, delle amministrazioni centrali e periferiche dello STATO, della miriade di enti, proliferati per dare risposte, ai soliti "noti" ed alla classe politica, realizzi un processo di razionalizzazione della macchina amministrativa, delle funzioni da esercitare.

L'obiettivo è recuperare, attraverso una serrata lotta agli sprechi, risorse ed efficienza per riformare complessivamente l'apparato burocratico e politico e dare finalmente un senso compiuto alle istanze di efficientizzazione e razionalizzazione dell'apparato statale e amministrativo. Non a caso la UIL FPL ha sempre evidenziato la necessità di procedere ad un ragionamento serio sul cosiddetto "federalismo istituzionale". Si è straparato nel corso degli anni di "federalismo fiscale" senza porsi il problema prioritario di un progetto concreto e razionale di federalismo istituzionale. L'esempio

più calzante è il tema delle Province ed il contenuto dell'art. 23 del Decreto Monti nonché i provvedimenti relativi alle Unioni dei Comuni, di cui all'art. 16 della Legge 148/2011.

È indubbio che l'attuale assetto delle Province non risponde alle esigenze del sistema-paese ed

funzioni da trasferire, sul ruolo di coordinamento politico dei futuri Presidenti delle Province, sugli aspetti contrattuali legati all'organizzazione del lavoro ed al personale da trasferire a Comuni e Regioni, ulteriore incertezza e confusione nell'applicazione del dispositivo normativo. Identico il ra-

mo strumento operativo al fine di formulare una proposta concreta, ferma restando la possibilità di ulteriori contributi ed approfondimenti dalle nostre strutture territoriali, partendo da una analisi dell'impatto dell'art. 23 sugli assetti territoriali, ma soprattutto con l'obiettivo di tutelare il lavoro e la professionalità dei dipendenti delle Province:

- Analisi delle province interessate, delle dimensioni demografiche, della dotazione organica, differenziata per profili.

- Analisi dell'impatto economico, entrate e spese delle amministrazioni provinciali e gli effettivi risparmi conseguiti.

- Analisi delle funzioni attualmente esercitate e quindi delle funzioni da trasferire a Comuni e Regioni.

- Aspetti contrattuali legati al trasferimento del personale e necessità di chiarire tutte le questioni legate all'inquadramento economico-giuridico di detto personale, in considerazione di un processo di mobilità che riguarderà oltre 56.000 dipendenti.

- Attivazione di un tavolo di confronto con Conferenza delle Regioni, UPI e ANCI in grado di affrontare le problematiche inerenti al trasferimento delle funzioni ed all'inquadramento economico-giuridico del personale; valutazione dell'impatto sulle dotazioni organiche degli ENTI RICEVENTI, anche al fine di evitare astrusi processi di mobilità o considerazioni sul personale in esubero, che



in molti casi rappresenta una duplicazione di funzioni sia rispetto alle Regioni sia rispetto al ruolo dei Comuni.

Il risultato prodotto però dall'art. 23 rischia di determinare, in mancanza di un serio confronto sulle

gionamento sulle Unioni dei Comuni e sui servizi in convenzione.

Proposte operative della UIL FPL

La UIL FPL ha ritenuto utile costruire un pri-

SALDI DELLE PROVINCE? NO GRAZIE

IL NUOVO ASSETTO ISTITUZIONALE E L'ART. 23 DE-

mettano a repentaglio condizioni economiche e lavorative dei dipendenti.

■ Attivazione di

ge regionale come previsto dall'art. 23 del decreto Monti.

È chiaro che tale percor-



un tavolo di confronto trilaterale: GOVERNO, PARTI SOCIALI e ASSOCIAZIONE DEGLI ENTI LOCALI per definire modalità e procedure, ruolo dello STATO e delle REGIONI, che nella loro autonomia legislativa dovranno provvedere con apposita legge ad individuare le funzioni ed il personale da trasferire, evitando pericolose disomogeneità e differenziazioni sul territorio. Sostanzialmente è necessario definire regole chiare ed applicabili in modo uniforme.

■ Attivazione di singoli tavoli, a livello regionale, propedeutici all'emanazione della leg-

ge regionale come previsto dall'art. 23 del decreto Monti. È chiaro che tale percorso assume un valore rilevante, anche ai fini delle RSU ma la sua definizione richiederà inevitabilmente tempi più lunghi. Per le UNIONI dei COMUNI e servizi in convenzione è stato fatto un lavoro simile. Non dimentichiamo che il processo riguarderà circa 6.000 comuni dei circa 8.400 esistenti ed è evidente che le nuove disposizioni sono destinate ad avere un riflesso diretto sulla struttura delle amministrazioni territoriali ed in particolar modo sulla gestione delle risorse umane, con una nuova definizione degli incarichi gestionali e dei livelli di responsabilità.

Proposta operativa:

■ Analisi quantitativa dei comuni interessati dal punto di vista demografico e normativo.

■ Attivazione di un tavolo di confronto con l'ANCI per tutte le problematiche connesse.

■ Attivazione di specifici tavoli di confronto con i Comuni interessati a livello provinciale.

In questo processo appare utile il coinvolgimento, attraverso convegni mirati, di rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni delle Autonomie Locali e l'indizione di assemblee, momenti di confronto con i lavoratori interessati, per spiegare gli obiettivi ed il percorso che la UIL FPL intende perseguire.

ULTIM'ORA

Si è svolto in data 9 febbraio 2012 presso la sede dell'UPI, un incontro tra il Presidente Giuseppe Castiglione e i Segretari Generali di CGIL FP, FP CISL e UIL FPL per esaminare le problematiche legate all'emanazione dell'art. 23 del cosiddetto Decreto Salva-Italia in merito al trasferimento di funzioni, competenze e personale delle Province a Regioni e Comuni.

Le parti hanno concordato di porre al centro del confronto con il Governo e le Associazioni degli Enti Locali il tema prioritario della tutela del lavoro, del ruolo e della professionalità dei dipendenti delle Amministrazioni Provinciali ed al tempo stesso la necessità di affrontare in maniera organica un percorso di razionalizzazione e rivisitazione degli assetti territoriali che tenga insieme:

- il riordino delle Province;
- la nascita delle città metropolitane;
- la razionalizzazione degli Uffici periferici dello Stato;
- le Unioni dei Comuni ed i servizi in convenzione.

La strada da percorrere non può essere quella dei Decreti-Legge e dei provvedimenti calati dall'alto ma piuttosto l'attivazione di un tavolo di confronto in grado di affrontare il tema del federalismo istituzionale e quindi dell'efficientizzazione della macchina amministrativa.

A tal fine, nel corso dell'incontro, le parti hanno concordato di elaborare un documento di proposta, che possa essere la base di iniziative comuni e di successivi momenti di confronto sia a livello locale che centrale.

E' opportuno ribadire, in riferimento ai contenuti dell'art. 23 del Decreto Monti, alcuni punti fondamentali:

● La Uil Fpl ritiene che una riforma equa del sistema-paese non può non passare attraverso una seria lotta agli sprechi ed alle spese inutili, ai costi esorbitanti della politica, all'eliminazione dei privilegi della "Casta" e del suo indotto. Tutto ciò non ha, però, nulla a che vedere con l'attuale riforma delle province, che non produce risparmi, penalizza i lavoratori e rischia di peggiorare i servizi erogati ai cittadini.

● La Uil Fpl ritiene fondamentale la tutela del lavoro e della professionalità dei dipendenti delle Amministrazioni Provinciali ed in tal senso, assumono carattere prioritario il rispetto dei Contratti di lavoro, le questioni legate all'inquadramento economico-giuridico del personale, l'impatto sulle dotazioni organiche di Regioni e Comuni, al fine di evitare astrusi processi di mobilità.

PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa popolare

“Modificazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla legge 4 marzo 2009, n. 15, al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché ad altre disposizioni, in materia di lavoro pubblico per l’armonizzazione tra impiego pubblico e privato”.

TITOLO I

“Modificazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla legge 4 marzo 2009, n. 15, al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

Capo I (Modifiche alla legge 4 marzo 2009, n. 15)

Articolo 1

All’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni le parole “solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge” sono soppresse.

All’art. 1 della legge 4 marzo 2009, n. 15 il comma 2 è abrogato.

Articolo 2

All’articolo 2, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) valorizzazione della professionalità dei singoli dipendenti e introduzione di sistemi di valutazione del personale sulla base dei risultati conseguiti dalle strutture amministrative di appartenenza, stabilendo che per il miglioramento degli standard di efficacia dell’azione amministrativa la contrattazione collettiva nazionale preveda specifici istituti premiali finanziati esclusivamente con risorse derivanti da processi di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

Capo II (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

Articolo 3

All’articolo 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, le parole “del merito” sono sostituite dalle parole “della professionalità”;
- al comma 2 le parole “di meriti e demeriti” sono sostituite dalle parole “della professionalità”.

Articolo 4

Al Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

- la rubrica “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance” è sostituita dalla seguente “Ottimizzazione e trasparenza dei risultati per il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche”;
- il Capo II è soppresso.

Articolo 5

L’articolo 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituito dal seguente: “Le disposizioni contenute nel presente Titolo sono finalizzate alla ottimizzazione dei risultati per il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche il

cui rapporto di lavoro è disciplinato dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione della professionalità dei dipendenti, mediante criteri stabiliti di concerto con le Organizzazioni Sindacali in sede di contrattazione collettiva”.

Articolo 6

L’articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è modificato come segue:

- Il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’ottimizzazione dei risultati è volta al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali dei dipendenti, attraverso la valorizzazione della professionalità e l’impiego di risorse derivanti da processi di razionalizzazione della spesa di funzionamento delle strutture per l’erogazione dei premi stabiliti di concerto con le Organizzazioni Sindacali in sede di contrattazione collettiva per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento”.

- il comma 2 è soppresso;
- al comma 3 le parole “le misurazioni e le valutazioni della performance” sono sostituite dalle seguenti “l’ottimizzazione dei risultati per il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi”;
- il comma 4 è soppresso;
- il comma 5 è soppresso;
- al comma 6 le parole “Fermo quanto previsto dall’articolo 13,” sono soppresse.

Articolo 7

Al Titolo II, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la Rubrica del Capo III “Trasparenza e rendicontazione della performance” è sostituita dalla seguente “Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”.

Articolo 8

All’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 le parole “dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti” sono soppresse;
- al comma 2, lett. a) le parole “anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 13” sono sostituite dalle parole “con riferimento alle finalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto”;

- i commi 3, 6, e 7 sono soppressi;
- al comma 8 le parole “valutazione e merito” sono soppresse; e poi sono soppresse le lettere a), b), c), ed e); inoltre, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “a) l’impiego di risorse derivanti da processi di razionalizzazione della spesa di funzionamento delle strutture per l’erogazione dei premi stabiliti dalla contrattazione collettiva per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative”.
- al comma 9 le parole “di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o” sono soppresse;

Articolo 9

Il Capo IV del Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è abrogato.

Articolo 10

All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole “del merito” sono sostituite dalle parole “della professionalità”.

Articolo 11

L’articolo 18 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituito dal seguente:

“Articolo 18 (Criteri e modalità per la valorizzazione della professionalità). Le amministrazioni pubbliche promuovono la valorizzazione della professionalità per il miglioramento degli standard di efficacia dell’azione amministrativa, anche mediante utilizzo, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, di specifici sistemi premianti, cui sono destinate esclusivamente risorse derivanti da processi di razionalizzazione dei costi di funzionamento”.

Articolo 12

All’articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 è soppresso.

Articolo 13

All’articolo 27 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 2 le parole “documentati nella Relazione di performance, validati dall’Organismo di valutazione di cui all’articolo 14 e” sono soppresse.
- al comma 3 le parole “nella Relazione di performance e validati dal proprio organismo di valutazione” sono sostituite dalle seguenti parole “dai rispettivi organi di controllo”.

Articolo 14

Al comma 2, primo e secondo periodo, dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall’articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole “su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche” sono soppresse.

Articolo 15

All’articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 le parole “23, commi 1 e 2” sono soppresse.
- i commi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi.

Articolo 16

L’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 5. 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa.

2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all’articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l’adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l’adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti”.

Articolo 17

L’articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 9. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sui rapporti di lavoro”.

Articolo 18

All’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole “di meriti e demeriti” sono sostituite dalle parole “della professionalità”.

Articolo 19

All’articolo 39, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente “e) bis: effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici ai fini della corresponsione di indennità e premi incentivanti previsti dalla contrattazione collettiva”.

Articolo 20

All’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la lettera b) è soppressa.

Articolo 21

L’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Comitato dei garanti). - 1. I provvedimenti di cui all’articolo 21, comma 1, sono adottati previo conforme parere di un Comitato dei garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei Conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23, eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai

sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.

Articolo 22

All'articolo 29 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la parola "sentite" è sostituita dalle parole "di concerto con".

Articolo 23

1. All'articolo 30 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, al secondo periodo, dopo le parole "criteri di scelta" sono aggiunte le seguenti "di concerto con le organizzazioni sindacali".

2. All'articolo 30 comma 1 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, la parola "sentite" è sostituita dalle parole "di concerto con".

Articolo 24

All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la parole "e di assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva" sono soppresse.

Articolo 25

L'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali.

2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti i comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono separate aree per la dirigenza. Un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione delle aree per la dirigenza possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.

4. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi

livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e il raggiungimento dei risultati per il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, destinando al trattamento economico accessorio correlato a tali finalità risorse derivanti da processi di razionalizzazione dei costi di funzionamento. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

5. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse derivanti da processi di razionalizzazione dei costi di funzionamento, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.

6. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.

7. Le Pubbliche Amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali e integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti".

Articolo 26

All'articolo 40 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
- al comma 3, secondo periodo, le parole da "al riconoscimento del merito" fino a "alle progressioni economiche" sono soppresse;
- Il comma 7 è soppresso.

Articolo 27

All'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le parole "dell'art. 40, comma 3-quinquies" sono sostituite dalle parole "dell'art. 40, comma 5".

Articolo 28

All'articolo 58 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è apportata la seguente modifica:

- al comma 1, lett. a, il comma 4 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, è riformulato come segue: "L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore un rapporto relativo alle principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale e integrativa".

Articolo 29

1. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 32, 33, 50 e 57 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono abrogati.

2. Gli articoli 62 e 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono abrogati. Conseguentemente, gli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, sono abrogati.

Articolo 30

All'articolo 74 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate la seguenti modifiche:

- al comma 1 le parole "Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti parole "Gli articoli 11, comma 1, 28, da 34 a 36, 54, 61, comma 1, 64, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3";

- al comma 2 le parole "Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite dalle seguenti parole "Gli articoli 3, 17, comma 2, 18, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1"

c) - il comma 3 è soppresso.

Articolo 31

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 5, tra le parole "subordine," e "verifica" inserire le seguenti parole

" , con procedure e criteri concertati con le Organizzazioni Sindacali";

- al comma 6 le parole "possono stabilire criteri generali e procedure" sono sostituite dalle seguenti parole "stabiliscono i criteri generali e le procedure"; e tra le parole "amministrazioni" e "al" inserire la parola "anche"; e poi, al penultimo periodo, dopo la parola "nazionali" aggiungere le seguenti parole " , soltanto per i dipendenti che abbiano dato disponibilità in tal senso".

2. Il comma 29 dell'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso.

TITOLO II

(Ulteriori disposizioni in materia dei lavoro pubblico)

Capo I

(Disposizioni per il personale della Pubblica Amministrazione)

Articolo 32

(Personale docente, amministrativo e tecnico delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. Il personale docente che abbia conseguito l'idoneità nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie di istituto, è inserito in coda nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 1. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 2 anni accademici alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni per anno accademico.

3. Il personale tecnico amministrativo EP e dell'area terza di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010, con contratto a tempo determinato, è incluso in apposite graduatorie ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi con contratto a tempo indeterminato e determinato. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale che abbia prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 2 anni accademici alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni per anno accademico.

4. A decorrere dall'anno accademico 2012-2013, per le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di assicurare il processo di riforma derivato dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione dell'offerta formativa, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale del comparto AFAM, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente e tecnico amministrativo, per gli anni 2012-2014, sulla base dei posti vacanti e dispo-



UIL FPL CARD

Vantaggi e risparmi per gli iscritti UIL-FPL

I costi per la tenuta dei conti correnti, già da alcuni anni, sono diventati esosi, rappresentano quasi un lusso. Con l'ultima manovra, però,



le norme anti-evasione per la tracciabilità dei pagamenti obbligano, di fatto, i cittadini all'apertura dei

conti correnti.

La UIL-FPL, con l'obiettivo di continuare ad offrire servizi ai propri iscritti, per dare risposta alle nuove esigenze agevolando il più possibile la loro vita, propone la possibilità di usufruire di una carta di credito ricaricabile, la UIL FPL Card, che senza costi e senza canone, funzione anche come conto corrente per importi fino a 10.000 euro. La UIL-FPL card, che fa parte del circuito MasterCard, oltre a consentire tutte le transazioni monetarie anche all'estero e on-line, permette di effettuare acquisti in più di 21.000 esercizi commerciali convenzionati presso i quali si può usufruire di sconti che vanno dal 5% al 25%. La quota di sconto viene direttamente ricaricata sulla carta e quindi "moneta rizzata".

Tra gli altri vantaggi della UIL-FPL Card, che è dotata di codice IBAN ed è regolata dalla normativa della Banca d'Italia, ricordiamo il servizio di SMS Alert (invio di sms per avvertire dell'utilizzo della carta in funzione anti-frode) e l'estratto conto su internet. Da gennaio 2012 l'iscritto UIL-FPL interessato a richiedere la Card deve sottoscrivere il contratto di adesione disponibile su sito internet www.uilfpl.net ed inviarlo a: UIL-FPL, Via di Tor Fiorenza, 35 00199 Roma.



UIL FPL CARD
LA CARTA CHE UNISCE
SOLO RISPARMI E VANTAGGI!



Con TornaQUI! Sconti risparmi davvero!



e inoltre... una parte degli sconti maturati contribuiscono a sostenere UIL FPL!

Acquistando con UIL FPL Card in migliaia di esercizi del circuito TornaQUI! Sconti, gli sconti accumulati ti verranno restituiti in denaro sulla tua card.

Alcuni esempi di sconti*:

- ALIMENTARI E SUPERMERCATI fino al 5%
- RISTORAZIONE fino al 20%
- VIAGGI DIVERTIMENTO TEMPO LIBERO fino al 25%
- e ancora abbigliamento, accessori, librerie...

Per conoscere il regolamento e tutte le convenzioni visita il sito dedicato alla carta e clicca su "Ricerca convenzioni".

*Gli sconti possono variare, consultare il sito per gli aggiornamenti

+ SICUREZZA

- Ideale per **acquisti on line**
- Servizio di **SMS Alert** e **Contact Center** dedicato
- Dotata di **Codice IBAN** personale slegato da conto corrente
- Saldo ed estratto conto su <http://uilfplcard.qnfs.it>

+ LIBERTÀ

- Utilizzabile in tutto il mondo perché è **MasterCard**
- Senza conto corrente, **senza spese** di attivazione, senza canone
- **Prelievi di contante** presso ogni sportello automatico
- Saldo e trasferimenti fondi via SMS
- **Pedaggio** dei percorsi autostradali

+ PRIVILEGI

- Circuito **TornaQUI! Sconti**
- **Ricarica del cellulare**
- Pagamento delle **Utenze**

RICHIEDILA SUBITO
sul sito www.uilfpl.net

- 1- **COMPILA** in tutte le sue parti il modulo richiesta carta
- 2- **FIRMA** il modulo di richiesta e il contratto di adesione
- 3- **ALLEGA** la fotocopia di un documento di riconoscimento
(per i minorenni documento identità genitore o tutore legale)
- 4- **SPEDISCI/CONSEGNA** a **UIL FEDERAZIONE POTERI LOCALI**
VIA DI TOR FIORENZA, 35 - 00199 ROMA
- 5- **RICEVI** la carta con le indicazioni per attivarla